

**CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO DELLA PROF.SSA CONCETTA MARIA NANNA, PROF. ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO IL DIPARTIMENTO JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE", Corso di Laurea in GIURISPRUDENZA - UNIVERSITA' DI BARI (SSD. IUS 01)**

**ATTIVITA' SCIENTIFICA**

La Prof.ssa Concetta Maria Nanna, dopo aver frequentato il ginnasio - liceo classico "Q. Orazio Flacco" di Bari, riportando la votazione di 9/10 in tutte le discipline e in tutti gli anni, e dopo aver conseguito la maturità con voti 60/60, si iscrisse alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari. Va anche premesso che, nel corso degli studi liceali, fu segnalata tra i 50 studenti migliori delle scuole superiori d'Italia, come fu riportato dall'autorevole mensile "Class Junior". Si laureò nella sessione estiva del IV anno, esattamente il dì 23 giugno 1995, con voti 110/110 e lode, discutendo brillantemente col Prof. G.Panza la tesi in Diritto Civile dal titolo "La sostituzione fedecommissaria nel quadro della rilevanza sociale della successione mortis causa", dopo aver riportato la votazione di 30/30 e lode in tutti i ventuno esami del corso di laurea. Fu subito nominata cultrice di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bari, con diritto di partecipazione agli esami della materia.

Si segnalò subito per la brillantezza e l'acume del lavoro della tesi di laurea, tanto da conseguire un premio, anche in danaro, dalla Fondazione "F. De Liguori" del Rotary Club - Bari Ovest, per la miglior tesi dell'anno accademico in Diritto Civile, come emerge anche dalla Relazione del Prof. G.Panza, relatore della tesi.

Per l'eccezionale curriculum studiorum ottenne anche un Premio Speciale al Merito dal Consiglio Notarile di Bari. Per la stessa ragione ottenne il Premio "Giovani promesse 1996" dal Centro artistico e culturale "Renoir" di Taranto, su valutazione di una commissione scientifica composta dai Rettori e Presidi di facoltà delle Università di Bari e di Lecce.

Nello stesso anno 1996 risultò vincitrice di una borsa di studio di £. 15.000.000, per uno studio richiesto dall'Istituto per la Promozione della cultura giuridica d'impresa nel Mezzogiorno.

Pubblicò sulla Rassegna di Diritto Civile n° 2/98 - Rivista di Diritto Civile dell'E.S.I. (Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli) un saggio sui "contratti stipulati fuori dai locali commerciali e il diritto di ripensamento", in cui affrontò l'attuale problematica relativa alla natura giuridica dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali, e del diritto di recesso, accordato a tutela del consumatore, con un'analisi approfondita della normativa speciale, posta in relazione sistematica con quella generale prevista dal Codice Civile.

Nell'anno 2000 pubblicò un primo lavoro monografico dal titolo "Successioni future e rinuncia all'azione di riduzione tra divieto attuale e prospettive di riforma" - Cacucci Editore - Bari, in cui affrontò la problematica, a tutt'oggi non risolta dal legislatore, delle prospettive di riforma del diritto positivo in ordine alle disposizioni su un'eredità futura, in armonia con le nuove istanze economiche-sociali e con le sollecitazioni comunitarie.

Nel 2001 (con decorrenza 1 maggio 2001) risultò vincitrice del concorso a ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari per il Diritto Privato (allora settore scientifico-disciplinare NOIX, ora IUS/01). Pubblicò, inoltre, una recensione sul testo di Fiorenzo Festi "*La clausola compromissoria*" sulla *Rassegna di Diritto Civile* 3-4/2001 dell'E.S.I. (Edizione Scientifiche Italiane - Napoli).

Il lavoro si propone di recensire l'opera monografica di F. Festi (*La clausola compromissoria*, Milano, 2001), che tratta gli aspetti più significativi del patto compromissorio, a circa sette anni dalla riforma del processo arbitrale. Si affronta il problema dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede, ponendosi l'accento sull'autonomia negoziale e sulla necessità di interpretare, *ex actis*, la volontà delle parti stesse. Sono approfondite le figure affini alla clausola, al fine di ricercare analogie e differenze. L'esame dei diritti non transigibili e di quelli non compromettibili porta a ravvisare i caratteri comuni e quelli distintivi tra transazione e clausola compromissoria. Si individua, inoltre, la vera *ratio* dell'obbligatorietà della forma scritta. Non mancano approfondimenti sulle vicende modificative ed estintive della clausola compromissoria.

Nell'anno 2002 pubblicò il saggio "*Le fonti extra ordinem: l'ipotesi dei contratti collettivi di lavoro*" in *Casi e questioni di Diritto Privato*, a cura di G. Panza, vol. I, Napoli, E.S.I., 2002, nell'ambito del progetto di ricerca "Pluralismo delle fonti del diritto e loro gerarchia" per gli anni 2002 e 2003.

Il saggio affronta il tema della natura giuridica dei contratti collettivi di lavoro e della loro collocazione nell'ambito della gerarchia delle fonti, precisando che, mentre i contratti collettivi c.d. corporativi erano vere e proprie fonti dell'ordinamento giuridico, i contratti collettivi c.d. di diritto comune non possono avere tale valenza. Il lavoro, mostrando capacità interdisciplinari, si sofferma inoltre sul problema del valore giuridico del contratto collettivo nel pubblico impiego, giungendo alla conclusione che quest'ultimo contratto e quello del lavoro subordinato siano, in realtà, due *species* dello stesso *genus*.

Nell'anno 2001 superò l'esame di Avvocato classificandosi al primo posto della graduatoria con la votazione di voti 425/450.

Ha pubblicato, nel maggio 2003, sui "Quaderni della Rassegna di Diritto Civile diretta da

Pietro Perlingieri" pagg. 374 (E.S.I. - Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli) un'approfondita monografia dal titolo "*Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti*".

L'introduzione e l'intenso sfruttamento delle radiazioni non ionizzanti nella moderna società tecnologica costituisce una problematica giuridica attualissima.

L'indagine si è proposta di analizzare la normativa in tale materia e di individuare gli opportuni mezzi di tutela del diritto alla salute, sia di tipo risarcitorio, che restitutorio, alla luce del principio di precauzione, recentemente introdotto dal diritto internazionale e comunitario, ed espressamente richiamato dalla "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (L. 36/01). La diretta applicabilità del principio di precauzione consente, inoltre, una rilettura costituzionale della tutela inibitoria e suggerisce alcune considerazioni de iure condendo di diritto assicurativo, legate alla solidarietà di tipo generazionale.

Con Decreto Rettorale n° 11240 del 03/11/2004, a seguito di lusinghiero giudizio positivo da parte della competente Commissione Nazionale, è stata nominata ricercatrice confermata per il settore S.S.D. IUS/01 della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, con decorrenza 01/05/2004.

Ha pubblicato, nell'anno 2005, un saggio intitolato "*Il danno da vacanza rovinata*", in AA.VV. "*Profili di diritto privato e metodo casistico*", Adriatica Editrice, Bari, 2005, esaminando in profondità il problema della natura giuridica di tale danno. Nel testo vengono esaminate la nozione giuridica di "vacanza rovinata", l'evoluzione giurisprudenziale, le tesi prospettate in dottrina e giurisprudenza di danno contrattuale patrimoniale e di danno esistenziale.

Infine è ampiamente esposta l'interpretazione dell'art. 2059 c.c. da parte della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, con critiche che inducono a riflettere sulle soluzioni giuridiche prospettate dalla giurisprudenza.

Ha ancora pubblicato nell'anno 2005 il Testo Unico sull'ambiente della Regione Campania per le parti relative all' *Inquinamento atmosferico* ed *all'inquinamento elettromagnetico* nella rivista quadrimestrale "*Il diritto dell'agricoltura*", ESI editrice, pag. 513-560.

La Prof.ssa Nanna ha, inoltre, conseguito l'idoneità nel procedimento di valutazione comparativa presso l'Università degli Studi di Lecce – S.S.D. IUS/01 per il posto di professore di II fascia in detto settore (Decreto Rettorale del Magnifico Rettore dell'Università di Lecce del 27/05/2005 di approvazione degli atti del procedimento).

Nell'anno 2006 ha pubblicato una recensione sul testo di G.Gianoli "Inquinamento elettromagnetico e telefoni cellulari: una questione aperta", in *Le Corti Pugliesi*, 2006, 2 – pagg. 555-567.

Nell'anno 2007 ha prodotto una voce del Digesto (Aggiornamento) sul tema "Onde elettromagnetiche (Diritto Privato)".

Nell'anno 2008 ha prodotto un saggio sugli "obblighi di informazione e tutela del'acquirente nella multiproprietà immobiliare", in Annali della facoltà di Giurisprudenza di Taranto (Bari due) – anno I, n. 2 – ed. Cacucci, Bari, 2008, pagg. 253 – 285. Nel saggio si affronta il delicato problema della tutela dell'acquirente in multiproprietà, con particolare riferimento agli obblighi informativi previsti dal codice di consumo a carico del venditore. Più precisamente, si individua la possibilità di considerare radicalmente nulle le clausole sostituite dal venditore in sede di redazione del contratto, che siano difformi da quanto previsto nel documento informativo.

Dalla nullità delle clausole "imposte" consegue la necessità di integrazione del contratto, mediante l'inserimento delle statuizioni contenute nel documento informativo, che risulterà prevalente rispetto al contratto stesso: si superano, così, gli angusti limiti della responsabilità precontrattuale del venditore, considerata sino ad oggi come unica sanzione al divieto di modifica unilaterale delle clausole contenute nel documento informativo.

Si sostiene, infine, l'imperatività dell'art. 71 cod. cons. in materia di requisiti del contratto: in tal modo è superata la dottrina che sembra consentire la possibilità di facili violazioni di tale norma di legge, svilendo la necessità di tutela dell'acquirente – consumatore.

Nell'anno 2009 ha pubblicato un saggio dal titolo "La controversa nozione di rifiuto e la sua compatibilità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria", in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, II, Bari, 2009, p. 371 ss. Nel saggio si sottolinea l'importanza di chiarire in modo sistematico la complessa nozione di rifiuto, anche in considerazione dell'atteggiamento del legislatore italiano, non sempre aderente all'indirizzo comunitario. Dopo aver riesaminato i delicati problemi interpretativi, posti dall'applicazione del d. lgs. 22/97, ed aver analizzato i relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, il lavoro si sofferma sulla nota sentenza "Niselli", che ha chiarito l'esistenza di un contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria. Lo studio, basandosi sui preziosi spunti forniti dal diritto comunitario, si sofferma poi sulla disciplina attuale, che sembra finalmente armonizzarsi con la prospettiva europea. Si sottolinea, inoltre, che la corretta applicazione del principio di precauzione avrebbe consentito immediatamente di rilevare la sussistenza del contrasto tra normativa italiana e comunitaria, senza che fosse necessario giungere ad una decisione della Corte di Giustizia, suggerendosi, quindi, anche per il futuro, la diretta applicabilità dei principi comunitari, armoniosamente coordinati con quelli costituzionali.

Nell'anno 2010 ha pubblicato una monografia dal titolo *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, in Le Monografie di Contratto e impresa, serie diretta da F. Galgano,

Padova, Cedam, 2010, pp. 262. In merito a tale lavoro, si sottolinea che negli ultimi anni, la dottrina e la giurisprudenza si stanno mostrando sempre più sensibili ed attente verso fenomeni di squilibrio contrattuale. In tali ipotesi, in verità molto frequenti, il legislatore è spesso intervenuto, specialmente in materia di contratti del consumatore o del piccolo professionista, per arginare lo strapotere della parte più forte, di fronte a quella più debole. Tuttavia, tali interventi legislativi, pur significativi, non hanno esaurito il problema, poiché, nei contratti tra parti dotate presuntivamente di uguale potere contrattuale, il giudice non potrebbe quasi mai intervenire, correggendo il contratto, laddove vi siano anche macroscopiche sproporzioni tra le prestazioni. Si è posto così, in dottrina, il problema della “giustizia del contratto”, che non può rimanere solo teorico, ma deve portare a conseguenze concrete nei giudizi che si instaurano tra le parti in conflitto. Da tale punto di vista, c’è da chiedersi se, ed in che modo, il giudice possa intervenire per ristabilire l’equilibrio del contratto, agendo, se del caso, anche d’ufficio. Nel lavoro monografico, che mira a trovare delle possibili risposte al quesito enunciato, grande importanza riveste l’istituto dell’integrazione contrattuale, specie quella giudiziale. Dopo un’approfondita indagine sull’istituto dell’integrazione, e grazie a preziosi spunti comparatistici tra il nostro sistema giuridico e quello di common law, apparentemente molto “distante” da quello italiano, lo studio si sofferma sul ruolo del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., in rapporto all’equità, ex art. 1374 c.c., ed al principio di proporzionalità. I tre principi vengono esaminati, in quanto “potenziali” fonti integrative del contratto, ad opera del potere “creativo” del giudice, anche grazie all’analisi della giurisprudenza straniera e comunitaria. L’individuazione delle ipotesi tipiche di intervento legislativo e giurisprudenziale, che ha talvolta autorizzato il giudice alla correzione del contratto, consente di superare “antichi” dogmi, quali quello dell’autonomia contrattuale e quello, più risalente, della “volontà” e della “sacertà” del contratto; appare, inoltre possibile, allo stato attuale, ritenere che i principi di buona fede, equità e proporzionalità, ciascuno nel proprio “ambito”, possano essere impiegati dal giudice per riequilibrare contrattazioni sbilanciate, e ristabilire la simmetria negoziale tra le parti, senza che ciò leda l’autonomia contrattuale, anche alla luce delle fondamentali norme della Carta costituzionale.

Nell’anno 2010 ha pubblicato un saggio dal titolo *Affidamento condiviso e residenza del minore*, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, 2010, III, Bari, Cacucci ed., p. 179 – 204. Nel lavoro si sottolinea la necessità di individuare i reali interessi protetti dal giudice, nel provvedimento di assegnazione della casa familiare, nei procedimenti di separazione e di divorzio. A tal proposito risulta indispensabile rimarcare che la casa familiare non possa essere considerata un bene dei due “coniugi”, ma che debba essere assegnata tenendo esclusivamente conto delle esigenze della prole. Lo studio si sofferma anche sulla possibilità di assegnare la casa familiare al

“coniuge debole”, nell’ipotesi di matrimonio senza figli maggiorenni non autosufficienti: in merito non mancano, peraltro, considerazioni critiche. Si analizza poi il delicato problema dell’eventuale revoca dell’assegnazione al coniuge, in caso di nuova convivenza, ex art. 155 quater c.c., proponendosi una soluzione “costituzionalmente orientata” e rispettosa dei diritti fondamentali del minore. Ad analoghe conclusioni giunge il lavoro, a proposito dell’affidamento del minore, in caso di trasferimento della residenza del coniuge affidatario, proponendosi di privilegiare soluzioni tese a salvaguardare i diritti del minore ad un proprio habitat, ed a conservare i propri fondamentali affetti e riferimenti.

Nell’anno 2010 è stata curatrice di un volume collettaneo dal titolo *Diritto vivente e sensibilità dell’interprete*, Bari, 2010, Cacucci ed. Il volume, che raccoglie i lavori della Prof.ssa Nanna e dei suoi collaboratori scientifici, si occupa di esaminare e commentare criticamente gli “approdi” della giurisprudenza più recente sulle questioni più attuali del diritto privato (dal danno non patrimoniale, alla responsabilità medica, al cd danno da fumo, all’abuso del diritto, alla destinazione d’uso dei beni in regime di comunione legale, all’illiceità della condizione testamentaria, al contratto preliminare ad effetti anticipati), pervenendo a soluzioni originali, allo scopo di sollecitare un continuo e proficuo dialogo tra la dottrina e la giurisprudenza.

Nell’ambito del suindicato volume ha pubblicato un saggio dal titolo *Unitarietà del danno non patrimoniale e riforma giudiziale del sistema risarcitorio del danno alla persona*, (pp. 11 – 74): le note sentenze “gemelle” dell’11 novembre 2008, pronunciate dalla Suprema Corte a Sezioni Unite hanno riproposto un tema di grande attualità e rilevanza giuridica, quale quello della risarcibilità del danno non patrimoniale. Le Sezioni Unite, dopo aver negato l’ammissibilità del c.d. danno esistenziale, al fine pratico di arginare il fenomeno della proliferazione di danni risarcibili, anche in ipotesi “del tutto risibili”, hanno affermato che nella categoria del danno morale possa senz’altro comprendersi ogni sofferenza non patrimoniale – anche di tipo esistenziale – che, come tale, dovrà essere risarcita, purché derivi dalla violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Lo studio si sofferma, inoltre, sul rapporto tra l’art. 2043 e l’art. 2059 c.c., e sull’assunta “tipicità” del danno non patrimoniale, in rapporto all’atipicità del danno ingiusto, ex art. 2043 c.c.: nonostante le critiche dottrinali su quest’impostazione della Cassazione, si dimostra che è sempre consentito risarcire il danno non patrimoniale, grazie ad una corretta interpretazione storico – evolutiva dell’ art. 2 Cost., quale “norma aperta”, non contenente un “elenco” predefinito di possibili violazioni alla persona. Dopo aver esaminato la delicata questione della risarcibilità dei “danni bagatellari”, in rapporto al “dovere di tolleranza” ed alla “serietà del danno e gravità dell’offesa”, ed aver ritenuto che il criterio della “coscienza morale di un popolo in un determinato momento storico” possa costituire una base teorica maggiormente persuasiva ed

efficace, ci si sofferma sulla questione dell'unitarietà del danno non patrimoniale. A tal proposito, si nega che i pregiudizi (biologici, morali, ecc) siano mere "voci descrittive" del danno, e che il danno morale sarebbe conseguentemente "scomparso", e si sostiene che le Sezioni Unite abbiano solo voluto impedire, da un lato, ingiustificate duplicazioni risarcitorie, e, dall'altro, lo "svilimento" della figura del danno morale, normalmente calcolato come mera "frazione" del danno biologico, secondo i noti criteri tabellari. Conclusivamente, si sostiene che le sentenze della Suprema Corte, pur non sempre del tutto condivisibili, meritino di essere "riconsiderate" e "rilette", evidenziando che la "strada" della risarcibilità del danno non patrimoniale, pur ormai indirizzata verso l'obiettivo di un integrale ristoro dei danni alla persona, debba ancora compiutamente svolgersi.

Nell'anno 2011 ha pubblicato un commento alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 24418/2010, dal titolo *Asimmetrie contrattuali e ripetibilità degli interessi anatocistici*, in (I) *Contratti*, 2011, p. 221 ss. Il lavoro si occupa dell'annoso e rilevante problema della ripetibilità degli interessi anatocistici e del termine per la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito. Lo studio si sofferma su un aspetto che la prevalente dottrina civilistica ha forse un po' "trascurato", e cioè quello relativo alla natura giuridica delle annotazioni in conto corrente bancario, periodicamente effettuate dalle banche. Infatti, a seconda che si neghi o si ammetta la funzione solutoria di tali annotazioni, le conseguenze in merito alla ripetibilità degli interessi composti si rivelano profondamente diverse, sia relativamente all'individuazione della natura giuridica dell'azione restitutoria, sia per quanto riguarda il *dies a quo* dell'azione stessa, sia infine in merito al *quantum* delle somme ripetibili. Lo studio mostra di distanziarsi anche dalle argomentazioni a cui era pervenuta la dottrina commercialistica, giunta talvolta a conseguenze "estreme", privilegiando spesso soluzioni che non mostravano di garantire appieno una (almeno) tendenziale parità di trattamento tra le parti; ed è stata seguita dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, per quanto la sentenza perda un po' della sua incisività, laddove si sofferma – forse un po' forzatamente - sulla distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista. La soluzione adottata nel lavoro consente, invece, di privilegiare un'impostazione di potenziale equilibrio tra le parti, al fine di ristabilire l'asimmetria contrattuale tra le parti.

Nell'anno 2011 ha pubblicato un saggio dal titolo *Sulla legittimità degli interventi sostitutivi dell'amministratore di sostegno negli atti personalissimi del beneficiario*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, Bari, 2011, IV, Cacucci ed. Nel presente saggio si analizza il problema della concreta possibilità, per l'amministratore di sostegno, di "sostituire" il beneficiario del provvedimento protettivo, nel compimento degli atti cd personalissimi, in considerazione - da un lato - della conservazione della capacità di agire del soggetto debole e –

dall'altro – della necessità/opportunità di un intervento sostitutivo. A tale proposito, per quanto riguarda i trattamenti medico – sanitari, si suggeriscono soluzioni flessibili, che tengano conto sia della capacità di agire del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, secondo ciò che è previsto in merito nel provvedimento del giudice di nomina dell'amministratore, sia della materiale impossibilità del soggetto debole di prestare un valido consenso. Per quanto riguarda, invece, gli atti familiari, sembra corretto escludere la possibilità per l'amministratore di sostituirsi al beneficiario in atti di natura strettamente personale, quali, ad esempio, la proposizione di un ricorso di separazione o di divorzio. Analoghe soluzioni sono prospettate per gli atti di liberalità, anche in considerazione dei valori costituzionali, tesi al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Nell'anno 2012 ha pubblicato il lavoro monografico dal titolo *Doveri professionali di status e protezione del cliente consumatore. Contributo alla teoria dell'obbligazione senza prestazione*, Cacucci ed. In tale volume, si afferma che la normativa consumeristica potrebbe costituire, più che un apporto teorico – pratico idoneo a “rileggere” la teoria dell'obbligazione senza prestazione, una disciplina che confermerebbe la tesi stessa, e ne garantirebbe un nuovo “supporto normativo”, nell'ottica di una doverosa interpretazione evolutiva. L'utilità non sarebbe meramente classificatoria e sistematica, ma anche pratica, consentendo, in tutte le ipotesi di “doveri di protezione”, l'applicabilità della normativa a tutela del consumatore, che prevede, ad esempio, obblighi informativi gravosi, a carico del professionista, ed – in generale – una tutela “rafforzata”, rispetto a quella codicistica, già in ambito precontrattuale, a vantaggio dell'utente/consumatore. Né potrebbe omettersi il rilievo di conseguenze di tipo processuale, come la possibilità di riconoscere il foro speciale del consumatore, come è stato anche recentemente ammesso dalla Suprema Corte, a proposito della categoria dei medici e degli avvocati.

Inoltre, l'applicazione della normativa consumeristica consentirebbe di superare l'obiezione secondo la quale la responsabilità precontrattuale, collegandosi “necessariamente” alla stipula di un contratto futuro, non potrebbe costituire la base normativa della teoria. Si afferma, inoltre, come ulteriore conseguenza, che la norma di cui all'art. 1337 c.c. non consentirebbe di giustificare un richiamo alla professionalità dell'autore del danno. A ciò, in aggiunta alle condivisibili obiezioni, che vengono già mosse dai sostenitori della teoria dell'obbligazione senza prestazione, si potrebbe replicare anche che, allo stato attuale, parrebbe possibile rinvenire, nell'ordinamento, “nuove” fonti normative, che potrebbero costituire un ulteriore riferimento per la teoria suindicata. Esse sarebbero rappresentate dalla disciplina prevista dal codice del consumo ed, in particolare, dall'art. 2, in materia di diritti “fondamentali” del consumatore. Tale norma si applica anche alla figura del “libero professionista” e prevede una tutela “globale” del consumatore, sin dal primo



contatto (qualificato) con il professionista: conseguentemente, il consumatore stesso è tutelato pienamente, ed ha diritto ad essere salvaguardato nei propri interessi, indipendentemente da un contratto e da un obbligo di prestazione. In questo senso, l'art. 2 cod. cons. ben potrebbe essere letto in combinato disposto con l'art. 1173 c.c.: l'accostarsi di un cliente/consumatore ad un servizio professionale costituirebbe, così, quel fatto o atto, idoneo a produrre obbligazioni, di tipo "protettivo", e ad ingenerare responsabilità, nell'ipotesi di violazione degli obblighi di protezione stessi.

L'utilizzo del collegamento tra art. 2 cod. cons. ed art. 1173 c.c., che andrebbe non già a sostituire, ma ad "affiancarsi" a quello, già sostenuto dalla dottrina, tra l'art. 1137 e 1173 c.c., consentirebbe così in modo esauriente e "definitivo", il superamento dell'obiezione relativa alla presunta mancanza di un collegamento tra la teoria dell'obbligazione senza prestazione e gli status professionali. Se, infatti, nell'ambito di un "contatto sociale", il danneggiato va inquadrato nell'ottica di un cliente/"consumatore" che si accosta ad un servizio ed, in quanto tale, merita tutela, fin dal primo momento, in cui si è creato il contatto qualificato, indipendentemente dalla stipula di un contratto, non potrebbe negarsi che l'autore del danno sia un "professionista", in quanto tale appartenente ad uno "status", obbligato al rispetto di precisi e penetranti doveri di comportamento, permeati e qualificati dalla buona fede.

La teoria dell'obbligazione senza prestazione, pertanto, troverebbe una nuova "conferma", grazie all'interpretazione sistematica della normativa codicistica, in armonia con il dettato comunitario. Si potrebbero così cogliere anche nuove analogie e affinità tra l'impostazione dottrinale e giurisprudenziale (e, lentamente, anche legislativa) e quella derivante dalla Comunità europea e dalla Corte di Giustizia, in un'ottica tesa all'interpretazione sistematica delle fonti del diritto. L'applicabilità della teoria spazierebbe così dalla responsabilità del medico a quella della pubblica amministrazione, fino a consentire un superamento di quelle "ambiguità" concettuali, ancora presenti nella legislazione codicistica, a proposito della tutela del professionista, specie relativamente alla pretesa distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, ovvero al parziale esonero di responsabilità nell'ipotesi di prestazione "di difficile esecuzione". La teoria così riletta, in senso evolutivo, non consentirebbe solo pratiche applicazioni de jure condito, ma anche potenzialità di rilievo, de jure condendo.

Nell'anno 2012 ha, inoltre, pubblicato un saggio dal titolo *Autonomia contrattuale familiare ed irrevocabilità del consenso nella separazione personale dei coniugi*, in AA. VV., Scritti in onore di Lelio Barbiera, Esi ed., pp. 911 – 931. In tale lavoro, dopo aver chiarito e risolto alcuni "equivoci concettuali" talvolta evidenziati dall'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, basati sull'erronea convinzione secondo la quale i coniugi non potrebbero stipulare tra loro veri e

propri contratti, ma solo “convenzioni”, dall’incerta natura giuridica, ed aver invece dimostrato la natura squisitamente contrattuale degli accordi diretti a regolare la vita familiare, si afferma la conseguente natura irrevocabile del consenso prestato da ciascun coniuge alla separazione, anche qualora lo “jus poenitendi” sia esercitato prima dell’omologazione giudiziale. Ciò perché la natura contrattuale dell’accordo coniugale renderebbe impossibile recedere dal contratto, in mancanza di un nuovo accordo contrario delle due parti; né tale irrevocabilità potrebbe essere ritenuta lesiva del carattere “pubblicistico” della famiglia, e della sua funzione sociale, nel più ampio contesto statale. Infatti, la disciplina contrattuale è ormai diretta a proteggere i diritti della parte debole ed a garantire anche la piena dignità della persona, oltre che limitarsi a regolare gli aspetti patrimoniali; pertanto, non sembra più ammissibile giustificare e prevedere una disciplina “differenziata” e “specialistica” degli istituti familiari, che non potrebbero così derogare in modo irragionevole ai principi fondamentali, stabiliti in materia contrattuale. Sembra così corretto ritenere che il consenso prestato da ciascun coniuge per la separazione e per il divorzio non sia più revocabile, dopo la sottoscrizione dell’accordo di separazione. Tali considerazioni sarebbero, peraltro, confermate dall’interpretazione evolutiva e sistematica della normativa processuale; conseguentemente, il consenso non sarebbe revocabile né espressamente né “tacitamente”, con la mancata costituzione di una delle parti in giudizio, potendo il giudice della separazione procedere nel giudizio anche in assenza del convenuto, e quindi in mancanza della verbalizzazione del consenso, ormai “cristallizzato” nell’accordo, per il quale è stato depositato il relativo ricorso.

Nell’anno 2013 ha pubblicato una nota a commento della sentenza n. 349/2013 della Suprema Corte di Cassazione, dal titolo *Accesso ai dati personali e tutela dei diritti fondamentali nel sistema del d.lgs. 196/2003*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 1543-1562. Nel lavoro è ricostruita la figura del diritto di accesso, secondo un’interpretazione evolutiva e sistematica della normativa vigente, anche in considerazione del dettato costituzionale e comunitario. Dopo un riepilogo storico e comparatistico della figura del diritto alla riservatezza ed un’analisi delle tesi dottrinali e degli orientamenti della giurisprudenza – sia nazionale che comunitaria, con particolare attenzione ai provvedimenti del Garante – è approfondita la funzione del diritto di accesso. In tal senso, l’a. si discosta dalla tesi dottrinale che nega al diritto di accesso natura giuridica di “diritto soggettivo”, inquadrabile come mero “strumento” finalizzato al soddisfacimento del diritto alla riservatezza, ritenendosi invece che il diritto di accesso costituisca il lato “dinamico” dello stesso diritto alla riservatezza, che rappresenterebbe il “lato statico”.

Nell’anno 2014 ha pubblicato una nota a commento della sentenza n. 27733/2013 della Suprema Corte di Cassazione, dal titolo *Interesse della società ed interesse del socio-persona nell’interpretazione della Suprema Corte*, in *Giust. civile.com*. Il lavoro si sofferma sulla natura

giuridica del danno riflesso subito dal socio di una società di capitali, ad opera di un terzo. In merito, si aderisce all'orientamento giurisprudenziale, che ha affermato la necessità di tutelare gli interessi del singolo socio e, quindi, di garantire il risarcimento del danno diretto che il soggetto abbia subito ad opera del terzo, non *uti socius*, ma *uti singulus*. L'a. si sofferma inoltre sul dibattito relativo alle opposte teorie della  *fictio juris* e della realtà della persona giuridica, proponendo una ricostruzione in chiave evolutiva della teoria della finzione. Non mancano infine considerazioni relative alla natura giuridica della responsabilità della banca, inquadrata nell'ambito di quella derivante da violazione di obblighi di *status*.

Sempre nel 2014, ha pubblicato un saggio dal titolo *Diritto di superficie e di sopraelevazione tra antichi dogmi e moderne istanze evolutive*, negli *Annali del Dipartimento Jonico in sistemi giuridici economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*, Taranto, 2014, pp. 253-285.

L'autore, dopo aver analizzato l'origine ed il contenuto del diritto di superficie, si sofferma sulla *ratio legis* del diritto di sopraelevazione. Quest'ultimo, secondo una parte della dottrina, configurerebbe un vero e proprio diritto di superficie, che verrebbe concesso, per ragioni "esclusivamente" pratiche, al proprietario dell'ultimo piano o al titolare esclusivo del lastrico solare, da parte degli altri condomini, in quanto "pieni proprietari" della cosa comune. Nello scritto si perviene invece a soluzioni differenti, individuando nella sopraelevazione una *facultas insita* nel diritto di proprietà individuale. L'analisi congiunta dei due istituti fa emergere l'opportunità di una rilettura in chiave costituzionale ed evolutiva dei rapporti giuridici reali, in quanto "strumenti" di realizzazione ed esplicazione della persona umana.

Nel 2014 ha pubblicato un capitolo nell'ambito del Manuale di diritto civile dell'ambiente, a cura di M. Pennasilico, Napoli, Esi, dal titolo *Causalità, precauzione e prevenzione nella responsabilità per inquinamento elettromagnetico*. In esso l'a. si è soffermata sul problema della pericolosità delle onde elettromagnetiche nell'ottica del principio di precauzione, sia per quanto riguarda le cd. basse frequenze, che le alte frequenze, prospettando tecniche di tutela dei danni alla persona, in una logica "precauzionale", sempre in armonia con i principi di diritto positivo, sia nazionali che comunitari. Non sono mancati, inoltre, richiami ai primi interventi giurisprudenziali nei quali è stata individuata una positiva associazione tra utilizzo del telefono cellulare ed insorgenza di patologie più o meno gravi alla persona. In quest'ultimo ambito, diversamente dal discorso generale, si è trattato di danni derivanti dai c.d. effetti a "breve termine", dimostrabili più agevolmente, sulla base del principio di prevenzione e del criterio della probabilità.

Nel 2016 ha pubblicato una nota a commento dell'ordinanza di rimessione al Primo Presidente della Suprema Corte n. 1251/2016, dal titolo *Per una ricostruzione in chiave evolutiva del problema della frazionabilità processuale del credito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 882 ss.

L'a., dopo una ricostruzione in senso critico della problematica giuridica relativa alla frazionabilità del credito in più domande distinte e dei contrapposti orientamenti della Suprema Corte in merito, si sofferma sul principio di buona fede e su quello del giusto processo, suggerendo l'opportunità di una valutazione in concreto da parte del giudice tesa a verificare, di volta in volta, la sussistenza di un interesse ad agire meritevole di tutela, da parte del creditore, secondo un'interpretazione evolutiva degli istituti dell'abuso del diritto e dell'abuso del processo. In tal modo pare possibile giungere al bilanciamento di contrapposti interessi, normativamente rappresentati dall'art. 24 e dall'art. 111 Cost., garantendo al contempo un equilibrio tra le parti del processo, anche in relazione all'interesse generale.

Nel 2016 ha pubblicato un saggio dal titolo *Rilevabilità ex officio della nullità da parte del giudice, tra valori «tradizionali» e moderne istanze evolutive in tema di adattamento del contratto*, negli *Annali del Dipartimento Jonico in sistemi giuridici economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*, Taranto, 2014, pp. 323 - 347. L'a., dopo aver sintetizzato l'evoluzione giurisprudenziale in materia di rilevabilità *ex officio* della nullità del contratto da parte del giudice, a partire dall'orientamento sfavorevole e contrario alla rilevabilità stessa, fino alla più recente ed opposta interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, si sofferma sulle nullità di protezione e sugli interessi da esse tutelati. L'indagine consente di individuare alcune "resistenze dogmatiche" ancora ravvisabili nella dottrina e nella giurisprudenza, specie in relazione alla difficoltà di concepire ed "ammettere" il nuovo ruolo del giudice in tema di adattamento correttivo del contratto, al fine del ripristino dell'equilibrio contrattuale, alterato dall'abuso della libertà negoziale ad opera della parte contrattuale "forte", in danno di quella più debole.

Nel 2017 ha pubblicato un saggio dal titolo *Esposizione professionale ad amianto e tutela integrale del danno alla persona*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, pp. 634 - 665. Il lavoro si occupa del danno di tipo occupazionale da esposizione ad amianto, soffermandosi in particolare sul rilevante problema del nesso di causalità in tali danni, sia in ambito penale, che civile, evidenziando le difficoltà in ordine alla prova del nesso causale stesso e proponendo l'adozione del criterio probabilistico, piuttosto che quello dell'aumento (o della mancata diminuzione) del rischio, eventualmente utilizzabile come teoria «di supporto», ai fini della prova della «causalità individuale». L'indagine si sofferma inoltre sulla questione concernente *l'exordium praescriptionis* nei danni da amianto, che rientrano nella più ampia categoria dei danni lungolatenti, e prosegue con l'approfondimento del problema del cosiddetto danno differenziale, che è ritenuto pienamente risarcibile, al di là del mero indennizzo previsto dalla tutela previdenziale, al fine di garantire pieno ed integrale ristoro alla vittima dell'esposizione lesiva.

## ATTIVITA' DIDATTICA

Quanto all'attività didattica, la Prof.ssa Nanna ha, anzitutto, tenuto:

- 1) Insegnamento, nell'ambito del corso di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, per l'anno accademico 2002/2003, di un ciclo di lezioni sul tema "Successioni a causa di morte", come da proposta del Prof. Panza ed autorizzazione del Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza
- 2) Inoltre, ha tenuto l'insegnamento sul tema "Disciplina dei beni e della proprietà con particolare riferimento all'edilizia ed ai beni di interesse culturale ed ambientale", nell'ambito del progetto presentato da alcuni docenti, per la durata di 80 ore, approvato dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza con verbale della riunione del 9 luglio 2002.
- 3) Ancora, la Prof.ssa Nanna è stata nominata all'unanimità dal Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia dell'Ambiente, docente dello stesso dottorato.
- 4) La stessa Prof.ssa Nanna è stata nominata, con decreto del Rettore dell'Università di Bari dell'11/12/2002, membro effettivo della commissione esaminatrice del progetto di ricerca n° 12-02 settore IUS/01.
- 5) La Prof.ssa Nanna ha, inoltre, espletato nell'anno 2003 funzioni di docente presso la "Fondazione Scuola Forense Barese" nell'ambito dei corsi di formazione professionale forense, istituiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ai. sensi del D.P.R. n° 101/90. Si è distinta, in particolare, nell'ampia trattazione della tutela del c.d. "danno da vacanza rovinata", prospettando le svariate soluzioni dottrinali in merito alla natura giuridica di tale fattispecie dannosa.
- 6) Infine la Prof.ssa Nanna ha ottenuto l'incarico retribuito, per l'anno accademico 2003/2004, dell'insegnamento delle seguenti materie presso la Facoltà di Economia dell'Università di Cassino:
  - a) Diritto Fallimentare I -ore 35
  - b) Diritto Commerciale - ore 35Il diritto fallimentare è materia qualificata "caratterizzante" dall'Università degli Studi di Cassino, è quindi ritenuta di particolare importanza per la formazione professionale di un laureato in economia.

La docente ha spiegato agli allievi non solo gli istituti di diritto fallimentare, sotto il profilo teorico, ma ha anche commentato per ogni lezione una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sempre in materia fallimentare, per un più completo studio ed approfondimento della materia stessa, anche sotto il profilo giurisprudenziale ed applicativo. Per quanto riguarda il diritto commerciale, va precisato che l'insegnamento di questa materia assume particolare rilievo per la parte concernente la recentissima riforma, entrata in vigore il 1 ° gennaio 2004, riguardante le società di capitali e le società cooperative. L'interesse degli allievi è stato sollecitato sui punti della riforma, con contestuale esame comparativo con la vecchia disciplina. Essendosi conclusi i c.d. "semestri" per l'insegnamento di entrambe le materie, la Dott.ssa Nanna ha presieduto il collegio di esami in tutte le sessioni svoltesi fino alla conclusione dell'Anno Accademico.

- 7) Per lo stesso Anno Accademico 2003-2004, la Prof.ssa Nanna ha svolto anche presso la Facoltà di giurisprudenza di Bari - Sede di Taranto - un ciclo di lezioni sul tema "Successioni mortis causa", come da proposta del Prof. Giuseppe Panza ed autorizzazione del Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza.
- 8) A completamento dell'attività didattica, la Prof.ssa Nanna ha provveduto sin dal primo giorno di servizio al "**tutoraggio**" degli studenti, per due giorni di ogni settimana, segnatamente per lo sviluppo delle tesi di laurea in Diritto Civile e per il conferimento di tesi o di tesine, seguendo i laureandi con il massimo scrupolo.
- 9) La Prof.ssa Nanna ha espletato funzioni di docente presso la "Fondazione scuola Forense Barese", nell'ambito dei corsi di formazione professionale forense, istituiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ai sensi del d. P.R. n. 101/90 anche per l'anno 2004; approfondendo, in particolare, il tema del danno non patrimoniale, anche alla luce delle ultime pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia di danno non patrimoniale. Particolarmente apprezzate sono state le ampie critiche personali alle prospettate soluzioni giurisprudenziali, in quanto invitanti a rivedere sul fondamento giuridico dell'istituto.
- 10) La Prof.ssa Nanna ha tenuto, altresì, nell'ambito dell'insegnamento di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari per l'anno accademico 2004-2005 un ciclo di lezioni su "I contratti e le obbligazioni nell'ottica istituzionale".
- 11) Ha conseguito l'idoneità nel procedimento di valutazione comparativa presso l'Università degli Studi di Lecce - S.S.D. IUS/01 per il posto di professore di II fascia in detto settore (*Decreto Rettoriale del 27/05/2005 di approvazione degli atti del procedimento*).
- 12) E' stata nominata, con Decreto del 30/12/2005 del Magnifico Rettore dell'Università degli

- Studi di Bari (Prot. n. 133072) , componente della Commissione per il concorso a Dottore di ricerca in "Diritto ed economia dell'ambiente", XXI ciclo, anche con funzione di segretaria della Commissione stessa.
- 13) Ha svolto presso il Rotaract Club di Benevento il dì 13 maggio 2006, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Benevento e nonché dello stesso Rotaract, un'apprezzata conferenza sugli "effetti civilistici del fenomeno elettromagnetico".
  - 14) E' stata nominata, con Decreto del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Macerata del 17 -07- 2006, componente della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico - disciplinare IUS/01 (Diritto Privato) - Facoltà di Giurisprudenza, anche con funzioni di segretaria della commissione stessa.
  - 15) E' stata nominata, con Decreto del Magnifico rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" del 31-12-2007, componente della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario – S.S.D. IUS/01 (Diritto Privato) – Facoltà di Scienze Motorie.
  - 16) Ha preso possesso presso l'Università degli Studi di Bari 2 – sede di taranto – per l'insegnamento, quale professore di II fascia, nel S.S.D IUS/01.
  - 17) Ha svolto, presso l'Accademia Immobiliare degli Avvocati di Bari, il dì 26 giugno 2008, una apprezzatissima conferenza sull'attuale e nuovissimo tema "Il divieto di clausole penali nell'estinzione anticipata dei mutui ipotecari".
  - 18) Ha svolto una relazione al convegno "Rifiuti e sviluppo sostenibile tra regolamentazione e gestione", presso la II Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, il dì 13 novembre 2009.
  - 19) E' stata confermata nel ruolo di Professore Associato, a decorrere dal 1 marzo 2011.
  - 20) Il 20 giugno 2012 ha svolto un seminario in materia ambientale, relativo alla "controversa nozione di rifiuto", nell'ambito del Dottorato di Ricerca in "Diritto" – Indirizzo in "Diritto ed economia dell'ambiente" – Università degli Studi di Bari Aldo Moro - XXVII Ciclo.
  - 21) Il dì 19 settembre 2012 ha svolto una lezione in materia di elettrosmog, nell'ambito del Master di diritto ambientale organizzato dall'Università Concepcion dell'Uruguay (Argentina).
  - 22) Nel 2013 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 12/A1 – Diritto privato.
  - 23) Nel 2014 ha fatto parte, in qualità di segretario, della Commissione di conferma nel ruolo degli associati della Prof.ssa Pittalis, insieme al Prof. Bonilini (Presidente) ed al Prof.

Giovanni Paciullo.

- 24) Negli anni 2014 e 2015 ha fatto parte della Giuria del Premio Nazionale di divulgazione scientifica, patrocinato dal CNR, a cura dell'Associazione Italiana del Libro, nell'ambito dell'area "Scienze giuridiche, economiche e sociali".
- 25) E' componente del Comitato direttivo dei Quaderni DJSGE (Quaderni del Dipartimento Jonico Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture").
- 26) Dal presente a.a. è titolare dell'insegnamento opzionale di Diritto di famiglia (6 CFU).

Prof.ssa Concetta Maria NANNA